DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2011

Aiuto di Stato SA. 30931 (C/11) — Romania

Regime di aiuti di Stato relativo allo sviluppo del settore aereo

[notificata con il numero C(2011) 7863]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/63/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

(1) Tramite comunicazione elettronica del 17 maggio 2010, le autorità rumene hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE») un regime di aiuti di Stato a favore di alcuni aeroporti regionali. La notifica è stata protocollata con il numero N 185/2010.

(2) Il 23 giugno 2010, il 7 ottobre 2010, il 3 dicembre 2010 e il 17 marzo 2011 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive in merito alle misure proposte. Il 22 luglio 2010, il 27 ottobre 2010, il 20 gennaio 2011 e il 5 aprile 2011, le autorità rumene hanno fornito le informazioni richieste.

(3) Il 15 settembre 2010, le autorità rumene hanno informato la Commissione in merito ad alcune modifiche del regime notificato, riguardanti in particolare il numero dei beneficiari.

(4) Con lettera del 24 maggio 2011, la Commissione ha comunicato alla Romania la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, relativamente agli aiuti notificati e ad altre misure adottate in favore degli aeroporti (di seguito «decisione di avvio del procedimento») ([1]). Successivamente, il 23 giugno 2011 la Commissione ha adottato una rettifica di tale decisione.

(5) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(6) Con lettere del 27 giugno 2011, 5 luglio 2011 e 19 agosto 2011, la Romania ha presentato osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento.

(7) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di tre parti interessate: Carpatair, una compagnia aerea che opera dall'aeroporto di Timişoara, l'aeroporto di Cluj-Napoca e l'associazione degli aeroporti rumeni (Asociația Română a Aeroporturilor). Le osservazioni delle parti interessate riguardano il regime notificato e i finanziamenti pubblici supplementari accordati agli aeroporti, a copertura delle perdite d'esercizio, a partire dalla data di adesione della Romania all'UE.

(8) Con lettera del 16 settembre 2011, la Commissione ha trasmesso alla Romania le osservazioni delle parti interessate.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA NOTIFICATA

(9) La misura notificata prevede il finanziamento pubblico di investimenti in infrastrutture destinate a piccoli aeroporti regionali.

(10) Gli obiettivi della misura notificata sono rafforzare l'osservanza delle norme di sicurezza aerea negli aeroporti regionali rumeni, sviluppare un'infrastruttura per il trasporto aereo sicura e funzionale e migliorare l'accessibilità e lo sviluppo regionali.

(11) Nella fase di valutazione preliminare, le autorità rumene hanno affermato che generalmente gli aeroporti regionali rumeni registrano perdite e che le perdite d'esercizio sono coperte dallo Stato su base annua. Le autorità rumene hanno trasmesso alla Commissione un elenco dei finanziamenti pubblici a favore degli aeroporti di categoria D dalla data di adesione della Romania all'UE.

(12) Le autorità rumene hanno comunicato che in generale le sovvenzioni concesse annualmente agli aeroporti comportano valori di aiuti esentati dall'obbligo di notifica in base alla decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 106, paragrafo 2, del TFUE) agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale ([3]) (di seguito «la decisione SIEG»).

([1]) Il procedimento di indagine formale si riferisce tanto al regime notificato relativo ai finanziamenti pubblici sotto forma di aiuti allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali di piccoli aeroporti regionali quanto ai finanziamenti pubblici concessi ad alcuni aeroporti per la copertura delle perdite di esercizio.

([2]) GU C 207 del 13.7.2011, pag. 3.

([3]) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(13) I finanziamenti pubblici accordati all'aeroporto di Timişoara rappresenterebbero l'unica eccezione in quanto, secondo le autorità rumene, essi non rappresentano un aiuto di Stato perché la misura rispetta il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. I finanziamenti pubblici per l'aeroporto di Timisoara sono oggetto di una valutazione distinta della Commissione.

3. **RITIRO DELLA NOTIFICA**

(14) Con lettera del 25 luglio 2011, le autorità rumene hanno ritirato la notifica relativa al caso di aiuti di Stato SA. 30931 riguardante un regime di finanziamento di investimenti nelle infrastrutture di piccoli aeroporti regionali in Romania. Le autorità rumene hanno comunicato l'intenzione di finanziare tali aeroporti conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali [1] (di seguito «gli orientamenti relativi al settore dell'aviazione») e alla decisione SIEG.

(15) Negli orientamenti relativi al settore dell'aviazione, si ammette che alcune attività svolte dagli aeroporti e, in casi eccezionali, la gestione di un aeroporto nel suo insieme, possano rappresentare servizi di interesse economico generale (di seguito «SIEG»). In tali casi, l'autorità pubblica impone all'operatore aeroportuale alcuni obblighi di servizio pubblico, fornendo una compensazione per i costi supplementari sostenuti per soddisfare tali obblighi.

(16) La decisione SIEG si applica nel caso di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese il cui fatturato medio annuo totale, al lordo delle imposte, sia stato inferiore ai 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d'interesse economico generale e che beneficiano di una compensazione annua per tale tipo di servizio inferiore a 30 milioni di EUR e nel caso di compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti con un traffico annuale medio non superiore a 1 milione di passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d'interesse economico generale. Pertanto, se le condizioni previste dalla decisione SIEG risultano soddisfatte, le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(17) In conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE [2], lo Stato membro interessato può ritirare la notifica in tempo utile, prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all'aiuto. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

(18) Considerando che la Romania ha ritirato la notifica e che essa finanzierà gli aeroporti regionali rispettando integralmente le disposizioni degli orientamenti relativi al settore dell'aviazione e della decisione SIEG, la Commissione ha deciso, in merito alla misura in oggetto, di chiudere il procedimento di indagine formale, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(19) La presente decisione non pregiudica le altre misure che sono oggetto della decisione di avvio del procedimento. L'indagine formale relativa a tali misure è ancora in corso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto concerne il regime notificato che prevede finanziamenti pubblici a favore di misure di miglioramento delle infrastrutture di piccoli aeroporti regionali, la Commissione ha deciso di chiudere in parte il procedimento di indagine formale previsto dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avendo la Romania ritirato la notifica relativa al progetto in questione.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

[1] GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

[2] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.